

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 2 dicembre 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, professor Giorgio Macciotta.

La seduta comincia alle ore 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che in data 30 novembre 1998, il Presidente della Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 il senatore Bosi — al quale dà il benvenuto — in sostituzione del senatore Fausti, dimissionario.

Schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con indirizzi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 1998.

Il deputato Nuccio CARRARA fa presente l'opportunità di una sospensione dell'esame del provvedimento in modo da consentire alle Commissioni di merito di deliberare le osservazioni sullo schema di decreto.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che il provvedimento in esame è stato assegnato alla Commissione bicamerale il 28 ottobre scorso e che il termine per l'espressione del parere è scaduto dal 27 novembre scorso. Ricordando che il Governo ha positivamente accolto la richiesta di differimento dello stesso termine per l'espressione del parere, fa presente che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di arrivare al voto finale sul provvedimento in esame nella giornata odierna, con eventuale prosecuzione nella seduta di domani, 3 dicembre. Aggiunge che la Commissione acquisisce le osservazioni che le Commissioni di merito

interessate della Camera vogliono trasmettere e che tali contributi sono sempre stati attentamente considerati ai fini della espressione del parere al Governo. A tale proposito ricorda che nella lettera del Presidente della Camera dei deputati del 26 marzo 1998 si chiarisce che le osservazioni possono essere inviate alla Commissione bicamerale dalle Commissioni permanenti che lo richiedano per i profili che concernono il loro settore di competenza. Tali osservazioni - secondo quanto si legge nella stessa lettera del Presidente della Camera - non hanno carattere né obbligatorio né vincolante per la Commissione destinataria e, per essere prese in esame, devono comunque essere trasmesse in tempi compatibili con il termine assegnato per l'espressione del parere, senza aggravii per il procedimento ordinario. L'opportunità di non procrastinare ulteriormente le date di deliberazione già stabilite dall'Ufficio di Presidenza trova un'ulteriore ragione nella natura bicamerale della Commissione e nella necessaria attenzione verso i componenti dell'altro ramo del Parlamento, che non ha ritenuto di adottare tale procedura. Comunicando che sono comunque pervenute le osservazioni della V Commissione Bilancio, fa presente che sono stati già presentati gli emendamenti alla proposta di parere del relatore, e che il relatore è pronto ad esaminarli. Aggiunge che, nel caso in cui non si dovesse concludere l'esame degli emendamenti nella seduta odierna, sarebbe sempre possibile acquisire le osservazioni delle altre Commissioni di merito interessate per il prosieguo dei lavori.

Il deputato Nuccio CARRARA, pur riconoscendo la validità delle argomentazioni del Presidente, fa notare che l'acquisizione delle osservazioni delle Commissioni di merito risulterebbe utile proprio nella fase di esame degli emendamenti. Insiste, pertanto, per un rinvio dei lavori.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO concorda con le osservazioni del Presidente e fa presente la esclusiva prerogativa della Commissione bicamerale a

pronunciarsi sul provvedimento ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Pur riconoscendo la procedura introdotta dal Presidente della Camera Luciano Violante in merito alle osservazioni delle Commissioni permanenti, rileva che è inopportuno condizionare i lavori della Commissione bicamerale a tali osservazioni, soprattutto alla luce della assenza di una analoga procedura all'interno del Senato.

Conclude ricordando che sono già da tempo stati superati i termini previsti dalla legge n. 59 del 1997 per l'espressione del parere sul provvedimento in esame: non è pertanto opportuno ritardare ulteriormente la deliberazione della Commissione bicamerale.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI invita il relatore ad esprimersi sugli emendamenti presentati (vedi Allegato 2) alla proposta di parere depositata (vedi Allegato 1).

Il senatore Renzo GUBERT, intervenendo sul complesso dei suoi emendamenti, fa presente che il testo del Governo presenta lacune che introducono vecchie logiche di sviluppo del Mezzogiorno. Gli emendamenti a sua firma tendono ad eliminare alcune carenze del testo. In primo luogo, non vengono ricompresi nella *holding* tutti gli enti che attualmente svolgono le funzioni che si intende accorpate. Si interroga pertanto sulla possibilità di operare un riordino efficiente ed efficace, lasciando alcune società al di fuori di tale riordino. Aggiunge che il testo del Governo introduce una ripartizione di funzioni tra due società, l'una per i servizi allo sviluppo e l'altra per i servizi finanziari, che divide funzioni che vengono attualmente esercitate in modo unitario dalle società assorbite nel gruppo. Fa presente, in secondo luogo, che manca nel provvedimento il riferimento al finanziamento della società istituita. Nulla dice il testo del Governo anche relativamente al ruolo dei privati: ricorda che essi sono presenti in modo rilevante in alcune società partecipate da Sviluppo Italia.

Conclude facendo presente che alcuni suoi emendamenti riguardano competenze

non previste dallo schema di decreto, quali l'istruttoria delle pratiche e l'assistenza alle pubbliche amministrazioni per la concessione di incentivi comunitari e nazionali.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, esprimendo il parere sugli emendamenti presentati alla proposta di parere depositata, esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: Gubert 1-bis; Magnalbò 3, ritenendo che l'espressione « comando » dia il senso della riorganizzazione complessiva a cui è chiamato il gruppo Sviluppo Italia; Magnalbò 3-bis; Gubert 4; Pinggera 5, rilevando che Sviluppo Italia deve concorrere al sostegno degli enti locali anche per rilanciarne l'autonomia; Magnalbò 7-bis, facendo presente che le società facenti parte del gruppo Sviluppo Italia non sono oggetto di scioglimento, ma di fusione; Magnalbò 8; Magnalbò 8-bis; Marchetti 9; Gubert 10; Magnalbò 11-bis; Magnalbò 12; Frattini 13, precisando che nella proposta di parere è stato raggiunto un punto di mediazione relativamente alla posizione della RIBS S.p.A.: è stata, infatti, riconosciuta una specificità all'intervento nel settore agro-industriale; Maggiore 14; Magnalbò 14-bis; Maggiore 15; Pinggera 17; Pinggera 18; Magnalbò 18-bis; Magnalbò 19-bis; Magnalbò 19-ter; Magnalbò 19-quater; Magnalbò 19-quinquies; Magnalbò 21; Magnalbò 21-ter; Magnalbò 21-quater; Magnalbò 21-quinquies; Magnalbò 22 e Magnalbò 23.

Esprime, quindi, parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento Marchetti 1, riservandosi di riformularne la seconda parte.

Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Magnalbò 16 e Magnalbò 19.

Ritiene, quindi, assorbiti nella proposta di parere depositata gli emendamenti Gubert 2, Magnalbò 2-bis, Gubert 6, Pinggera 7, Gubert 11, Marchetti 20.

Relativamente, poi, all'emendamento Magnalbò 21-bis si riserva di proporre una riformulazione.

La Commissione passa alle deliberazioni sugli emendamenti.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, relativamente all'emendamento Marchetti 1, sulla cui prima parte ha espresso parere favorevole, propone di riformularne la seconda parte nel senso di prevedere all'ultimo capoverso delle premesse della proposta di parere le seguenti parole: « promuovere, realizzare e concorrere a realizzare ».

La Commissione approva la prima parte dell'emendamento Marchetti 1 e — concorde il presentatore — la seconda parte nel testo riformulato dal relatore.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Gubert 1-bis.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dalla proposta di parere del relatore l'emendamento Gubert 2.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relativamente all'emendamento Magnalbò 2-bis, ritenuto dal relatore assorbito nella proposta di parere, fa presente che al punto b13) della proposta di parere non è prevista la natura preventiva della comunicazione alle Commissioni parlamentari degli schemi delle direttive. Propone, pertanto, di inserire nello stesso punto b13) della proposta di parere la parola « preventivamente ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva la proposta del Presidente — fatta propria dal relatore — di riformulazione dell'emendamento Magnalbò 2-bis.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento 3.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Magnalbò 3-bis.

Constatata l'assenza dei presentatori, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduti gli emendamenti Gubert 4, Pinggera 5, Gubert 6, Pinggera 7.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Magnalbò 7-bis.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento 8.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 8-bis.

Il senatore Fausto MARCHETTI, intervenendo relativamente al suo emendamento 9, su cui il relatore si è pronunciato in senso contrario, fa presente la necessità di evidenziare la novità rispetto ad esperienze del passato.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento nel senso di aggiungere al punto a7) della proposta di parere, dopo la parola « sistema », le seguenti: « apportando significativi elementi di novità ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Marchetti 9 nel testo riformulato dal relatore.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduti gli emendamenti Gubert 10 e Gubert 11.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, relativamente all'emendamento Magnalbò 11-bis, fa presente la necessità di una previa valutazione delle società partecipate da Sviluppo Italia, che non sono solo società a partecipazione statale ma anche società partecipate da società finanziarie pubbliche.

Il deputato Nuccio CARRARA precisa che la proposta di soppressione del punto a9) della proposta di parere è da intendersi soppressiva della parte relativa alla previsione di un *advisor*, essendo da mantenere la restante parte relativa al piano

di fusione. Aggiunge che non comprende il motivo per cui sia necessario nominare un consulente per una valutazione delle imprese da accorpate nel gruppo Sviluppo Italia, vista la presenza nelle stesse società di tecnici che possano effettuare tale operazione.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, precisa che i tecnici presenti nelle varie società sono chiamati a dirigerle: non si può loro affidare un compito di valutazione patrimoniale e di ristrutturazione del personale. Ribadisce, pertanto, il suo parere contrario all'emendamento Magnalbò 11-bis.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Magnalbò 11-bis.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento 12.

Constatata l'assenza dei presentatori, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduti gli emendamenti Frattini 13 e Maggiore 14.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Magnalbò 14-bis.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Maggiore 15.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Magnalbò 16.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto gli emendamenti Pinggera 17 e 18.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 18-bis ed approva l'emendamento Magnalbò 19. Respinge, inoltre, gli emendamenti Magnalbò 19-bis, Magnalbò 19-ter, Magnalbò 19-quater e Magnalbò 19-quinquies.

Il senatore Fausto MARCHETTI, relativamente al suo emendamento 20, ritenuto dal relatore assorbito nella proposta di parere, fa presente la necessità di chiarire al punto b7) della stessa proposta di parere, che possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale di Sviluppo Italia S.p.A., associazioni o enti associativi i cui territori siano interessati dall'intervento di Sviluppo Italia.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, accoglie la richiesta di chiarimento del senatore Marchetti. Si dichiara, pertanto, favorevole alla seconda parte dell'emendamento Marchetti 20, essendo invece già prevista nella proposta di parere la prima parte dell'emendamento.

La Commissione approva, pertanto, la seconda parte dell'emendamento Marchetti 20.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 21.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, relativamente all'emendamento Magnalbò 21-bis, ne propone una riformulazione nel senso di aggiungere, al termine del punto b9) della proposta di parere, il seguente periodo: « il testo del secondo capoverso è sostituito dal seguente: "Il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata Stato-autonomie locali" ».

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 21-bis nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento 21-ter.

La Commissione respinge, quindi, gli emendamenti Magnalbò 21-quater, Ma-

gnalbò 21-quinquies, Magnalbò 22 e Magnalbò 23.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il parere nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (vedi Allegato n. 4).

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara pertanto preclusa la votazione sulle proposte di parere alternative (vedi Allegato 3) depositate dal deputato Mazzocchi, dal senatore Wilde, dal deputato Garra e dal senatore Gubert.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Nuccio CARRARA invita la Presidenza a procedere al più presto all'audizione dei dirigenti dell'ANAS — come peraltro già deciso dalla Commissione — per verificare lo stato di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI prende atto della richiesta del deputato Carrara. Comunica inoltre che mercoledì 9 dicembre procederà alla conclusione della discussione generale sullo schema di decreto legislativo recante il riordino del CNR, previo completamento del ciclo di audizioni sull'argomento. Aggiunge che nella stessa giornata di mercoledì 9 dicembre il senatore Giancarlo Tapparo, *relatore*, depositerà la proposta di parere, che potrà, pertanto, essere esaminata nella seduta di giovedì 10 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14,25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società « Sviluppo Italia », a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
SENATORE ROMUALDO COVIELLO**

La Commissione bicamerale per la riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

esaminato lo schema di Decreto Legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, recante « Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia" », e trasmesso alla Presidenza della Commissione il 14 ottobre 1998, perché fosse espresso il parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che col predetto Decreto il Governo esercita la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera B) della precitata legge, riguardante il riordino degli enti pubblici nazionali e delle società controllate direttamente o indirettamente dello Stato, operanti nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n. 59/1997, ed agli indirizzi parlamentari ripetutamente e recentemente espressi dalle Camere sulla materia, in particolare con la risoluzione delle Commissioni V e X del Senato, approvata l'8.4.1998 e con le risoluzioni, conformemente approvate da Camera e Senato il 13.5.1998, a riguardo del DPEF 1999-2001, e tenuto conto degli orientamenti manifestati dal Governo nel confronto con le

parti sociali svolto in relazione al rilancio degli strumenti per lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno nonché con le analisi e le proposte sviluppate sulla materia, sulla base dei lavori svolti dall'apposita Commissione di studio interministeriale istituita dalla Presidenza del Consiglio;

rilevato:

che, nelle ormai acquisite condizioni di stabilità del quadro di riferimento economico (bassa inflazione, più ridotto costo del credito), tuttavia non sufficienti a far registrare ancora una decisa ripresa dello sviluppo, il rilancio della fase due dell'azione di Governo, a questo sviluppo ed alla sua estensione nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse propriamente finalizzato, richiede un potenziamento e rinnovo degli strumenti di intervento, in risposta a lentezze, disfunzioni e carenze che tuttora si registrano;

e che, poiché sussistono difficoltà a convogliare una massa consistente di investimenti produttivi verso il Mezzogiorno e constatato anche che a queste necessità e urgenze solo limitatamente concorre la pluralità di operatori pubblici (enti e società di promozione) oggi esistenti (sorti peraltro in circostanze e per esigenze particolari e diverse e pertanto non riconducibili – nel loro assetto attuale – ad una visione strategica unitaria), sono diventate non più procrastinabili decisioni del Governo attraverso le quali, riordinandosi ed accorrandosi normative, funzioni e strutture, si addivenga alla rapida

formazione di un nuovo e più efficiente sistema di promozione imprenditoriale e che esso, pertanto, in conformità agli appropriati impulsi politici e amministrativi, possa essere unitariamente diretto, ciò che si vuol conseguire con questo Decreto, da « Sviluppo Italia »;

che vi è la necessità di attivare le misure e le iniziative di Governo, tutte già considerate nel DPEF 1999-2001, dirette al rilancio degli investimenti pubblici e di quelli delle imprese, perseguendo la loro estensione ed accelerazione anzitutto nel Mezzogiorno, e che a questa finalità possa corrispondere anche uno strumento efficace nel campo della promozione imprenditoriale, da affiancare alla programmazione negoziata ed alle normative recanti agevolazioni agli investimenti delle imprese;

che infine, con il presente Decreto si intende incidere limitatamente al campo della promozione imprenditoriale e del supporto alle attività di programmazione dello sviluppo delle Amministrazioni centrali e locali, in specie operanti nelle aree depresse, ma si conferma allo stesso tempo la necessità di procedere ad analogo operazione di riordino e razionalizzazione del complesso degli interventi di politica attiva e promozione del lavoro, sia attraverso provvedimenti di revisione della normativa per altro già all'attenzione del Parlamento, sia attraverso la costituzione di strutture *ad hoc*, da realizzarsi attraverso la riorganizzazione di società già operanti, in particolare della società Italia Lavoro, cui affidare il compito di promuovere e concorrere a realizzare, in raccordo e collaborazione con le istituzioni locali, progetti a forte valenza occupazionale, finalizzati alla manutenzione, miglioramento e qualificazione delle dotazioni funzionali allo sviluppo, di valorizzazione del patrimonio fisico esistente a partire dai beni ambientali e culturali, sviluppando, in tale ambito, tutte le possibili sinergie tecnico-operative con la società « Sviluppo Italia », di cui al presente Decreto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

A) da seguirsi nella complessiva regolamentazione per il riordino degli enti e delle attività considerati nel Decreto anche attraverso le direttive del Presidente del Consiglio:

a1) che il Decreto venga integrato per una più compiuta definizione legislativa degli elementi strutturali del nuovo sistema di promozione imprenditoriale, che sia anche rispettosa delle normative a tutela della concorrenza; e che l'integrazione si riferisca anzitutto a questioni omesse come l'informazione periodica a Governo e Parlamento, la previsione del sistema di finanziamento dei programmi da riconnettersi all'attivazione del Fondo istituito dalla legge n. 208/1998, il subentro di Sviluppo Italia in precedenti finalizzazioni di legge, la neutralità fiscale sulle operazioni di ristrutturazione societaria, incluse quelle comportanti acquisizione (ENISUD e SPI);

a2) che si proceda al riordino ed al progressivo accorpamento dei soggetti pubblici di promozione imprenditoriale operanti a scala nazionale, assoggettandoli ad una unità di comando che unitariamente risponda dei risultati complessivi verso Governo e Parlamento, riconducendoli anche ad un legame più stretto con le finalità fissate dagli organi della programmazione nazionale ciò che può ben conseguirsi responsabilizzando, come struttura interministeriale di regolamentazione e di indirizzo operativo a Sviluppo Italia, la Commissione del CIPE già impegnata sulla stessa materia;

a3) che l'area territoriale di intervento del nuovo sistema di promozione sia identificata, preferibilmente con le aree depresse e, in particolare, con quelle dell'obiettivo 1, consentendosi a deroghe, oltre che per il completamento dei programmi avviati in base a precedenti finalizzazioni di legge, in via eccezionale per territori esterni a quelle aree, chiaramente circoscritti per condizioni, obiettivi e permanenti, e parametri di disagio socio-economico, ovvero per specificità di settore, come nel caso dell'agricoltura;

a4) che, ai fini predetti, venga costituita una società per azioni denominata Sviluppo Italia, configurata come holding di partecipazioni che provvede, previo il riordino e l'accorpamento di queste, al coordinamento e al controllo delle attività considerate nel Decreto, e che, in quanto soggetto destinatario delle risorse assegnate al sistema di promozione imprenditoriale, provvede a redistribuirle verso i livelli operativi, secondo i fabbisogni da questi espressi con le missioni e i programmi in corso e quelli nuovi;

a5) che la predetta holding, per realizzare un assetto organizzativo e operativo conforme al previsto riordino ed accorpamento, provveda a costituire due nuove società operative, responsabilizzate rispettivamente per i «servizi allo sviluppo» e per i «servizi finanziari», ove concentrare e assorbire, secondo criteri di omogeneità e specializzazione, le partecipazioni, le attività e le strutture dei soggetti conferiti o acquisiti in forza del Decreto, definendo anche, ove necessario, nell'ambito delle società operative, divisioni organizzative specializzate; che detto processo sia peraltro conforme ai criteri di snellimento e semplificazione fissati dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e che esso sia, nello stesso tempo, diretto a realizzare un gruppo aziendale, a base tecnico-manageriale, che, con connotati chiaramente professionali, assicura servizi alle imprese, esercitando il massimo possibile di marketing territoriale e di attrazione per la localizzazione di investimenti produttivi nell'area d'intervento, e che inoltre sia efficace supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali nel campo della programmazione finanziaria e della progettualità dello sviluppo; che alle predette società operative, messe in condizione di sviluppare una incisiva iniziativa sia nella promozione d'impresa che nell'accesso al capitale d'investimento, sia assicurata una propria capacità autonoma di gestione legata ai progetti e che sulle stesse sia posizionata la funzione di coordinamento e razionalizzazione delle società o strutture locali; che tramite queste ultime — coordinate

dalla società per i servizi allo sviluppo e alla promozione d'impresa — operi efficacemente una rete di servizio e di sostegno alla progettualità, allo «start up» ed all'innovazione, collocando sempre e solo a livello operativo i collegamenti con società consortili o associazioni temporanee d'impresa legate a singoli progetti ed interventi per lo sviluppo locale, e prestando sempre attenzione alla vocazione del territorio e ai nuovi bacini d'impiego;

a6) che alla formulazione delle direttive del Presidente del Consiglio, rivolte a Sviluppo Italia, per indirizzi riferiti sia al riordino societario ed organizzativo del sistema sia alla programmazione degli interventi sia al loro collegamento con le politiche di sviluppo nei settori produttivi, nei servizi, nella innovazione tecnologica e con l'azione pubblica locale, si proceda sulla base di proposte concertate tra i Ministri recanti competenze in queste materie, tutti presenti nella Commissione del CIPE richiamata al punto a2), e che, inoltre, per l'esercizio dei diritti dell'azionista non sia opportuno innovare rispetto alla normativa fissata, in generale, per le partecipazioni pubbliche nell'articolo 3 del Decreto Legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

a7) che il Governo, nella riorganizzazione del settore attuata attraverso la Società Sviluppo Italia, miri a determinare nel sistema la formazione di un gruppo dirigente molto motivato, sia nei livelli di responsabilità che in quelli gestionali, e che vi trovi spazio personale adeguatamente professionalizzato, esperto e competente sui diversi aspetti dello sviluppo economico, della promozione, conduzione, gestione e finanza d'impresa e/ovvero dei sistemi locali produttivi (anche promuovendo e rafforzando i distretti industriali); che pertanto il sistema assicuri anche l'accesso di nuove professionalità conformi al perseguimento di queste finalità; che perciò la presa in carico degli organici dei soggetti conferiti o acquisiti, da parte di Sviluppo Italia, avvenga in conformità alle missioni e alle professionalità attribuite al nuovo sistema di promozione

imprenditoriale, sulla base anche di studi per una efficiente organizzazione affidabili a strutture esterne di consulenza; che il Governo, anche attraverso Sviluppo Italia, elabori e presenti i piani di utilizzo del personale richiesti dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevedendo anche gli adeguati strumenti per incentivazione all'esodo, ricorso agevolato alla mobilità interna e l'opzione per il passaggio al pubblico impiego in analogia a precedenti operazioni di riordino di strutture pubbliche; che esso ponga infine attenzione a che, nell'accorpamento delle strutture preesistenti, non si verifichi un allineamento al costo del lavoro unitario più elevato;

a8) che l'accorpamento delle partecipazioni pubbliche nelle attività considerate dal Decreto non comporti l'estromissione dei soci privati presenti nelle attuali compagini societarie, dovendosi anzi favorire la presenza di soci non pubblici, in specie nelle strutture delegate ad erogare servizi che esigono la maggiore attenzione alle loro caratteristiche di mercato, come, ma non solo, quelli finanziari;

a9) che il Governo proceda, subito dopo l'emanazione del Decreto e non oltre il 31 gennaio 1999, alla costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., e che questa provveda alla nomina di un Advisor, che la supporti nell'impostare e definire le più idonee e celeri modalità di riordino ed accorpamento dei soggetti conferiti e acquisiti, e che inoltre essa costituisca le proprie società operative ed approvi il piano di fusione entro il 30 giugno 1999;

a10) che si prevedano nella successiva regolamentazione riguardo a Sviluppo Italia, le misure, le modalità e le risorse, per un'attiva cooperazione tra questa Società, e le sue controllate, con i Consorzi di sviluppo industriale operanti nelle aree depresse - anche tramite la Federazione degli stessi Consorzi - per garantire che all'azione promozionale verso le imprese corrisponda la disponibilità di lotti in sediativi, adeguatamente infrastrutturati e forniti dei servizi necessari all'esercizio produttivo;

B) Nell'articolato del Decreto vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

per quanto concerne l'articolo 1:

b1) nel primo comma al testo attuale precedano le parole « Per il coordinamento e il controllo delle attività considerate nel presente Decreto, entro il 31 gennaio 1999 »;

b2) nel secondo comma, dopo la parola « esercita », inserire le parole « avvalendosi delle due società operative costituite ai sensi del successivo comma quarto, ». Le parole successive alle parole « riferimento per » sono sostituite con le parole « il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come delimitate ai sensi del FESR »;

b3) nel terzo comma, dopo la parola « conferite », inserire le parole « , o fatte acquisire », e dopo la parola ITAINVEST le parole « previo scorporo di "Italia Lavoro" » e si aggiunge il seguente testo: « Esse confluiscono, attraverso e al termine del processo di riordino e di accorpamento, nelle due società operative costituite ai sensi del quarto comma »;

b4) nel quarto comma (che assorbe anche la materia del quinto comma, pertanto da considerarsi soppresso) il testo è sostituito dal seguente: « 4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tal fine ricollocandole in due nuove società operative, da essa costituite e direttamente controllate, e responsabilizzate rispettivamente per "i servizi allo sviluppo" e per "i servizi finanziari"; sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria delle attività, con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del

Presidente del Consiglio, su proposta congiunta dei Ministri rappresentati nella Commissione del CIPE incaricata della trattazione delle questioni relative all'occupazione, il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive, istituita con delibera dello stesso Comitato del 5 agosto 1998 »;

per quanto concerne l'articolo 2:

b5) nel primo comma, le parole comprese tra « del Ministro del Tesoro » e « politiche agricole » sono sostituite dalle seguenti « congiunta dei Ministri rappresentati nella Commissione del CIPE richiamata al quarto comma dell'articolo 1; » le parole successive alla parola « attribuzione » sono sostituite dalle parole « alla Società Sviluppo Italia delle risorse finanziarie, e per la relativa gestione da parte delle sue dirette controllate, anche per effetto del subentro previsto dal secondo comma dell'articolo 3 »;

b6) nel secondo comma, dopo la parola « provvede » si inserisce la parola « anche ». L'ultimo capoverso è soppresso;

b7) si aggiunge un comma *2-bis* con il seguente testo: « *2-bis* – Le Regioni, gli Enti locali e funzionali, le loro Associazioni o Enti associativi possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale di Sviluppo Italia S.p.A., per un importo complessivamente non superiore ad un quarto della sua entità »;

b8) si aggiunge il comma *2-ter* con il seguente testo: « *2-ter*. Nello stesso Fondo della legge 30 giugno 1998, n. 208, a decorrere dall'esercizio 2000, il CIPE riserva le risorse necessarie al finanziamento dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale presentati da Sviluppo Italia ».

b9) nel terzo comma dopo la parola « interessate » si inseriscono le parole « alla realizzazione di nuovi e specifici programmi anche con l'apporto di propri fondi »;

b10) nel quarto comma dopo le parole « Presidente del Consiglio, » si so-

stituiscono le successive con le seguenti parole « in base all'articolo 3, primo comma, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 »;

per quanto concerne l'articolo 3:

b11) nel primo comma, dopo la parola « riordino » si aggiungono le parole « e di accorpamento »; le parole « si concludono entro il 31 marzo » sono sostituite dalle parole « sono approvate definitivamente entro il 30 giugno »;

b12) sono aggiunti un secondo, un terzo e un quarto comma, con i seguenti testi: « 2. Dal 10 luglio 1999 la società Sviluppo Italia, ovvero le sue dirette controllate, subentrano nelle funzioni già esercitate dalle società di cui all'articolo 1, comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari. 3. Dalla stessa data i programmi di attività, che risultino a carico del Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in particolare, a quelle dell'obiettivo 1; prioritariamente per interventi nelle stesse aree sono utilizzate le risorse già assegnate alle società di cui all'articolo 1, comma 3, che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni contrattualmente definite e per il completamento dei programmi in corso. 4. Con la direttiva del Presidente del Consiglio, prevista dal quarto comma dell'articolo 1, possono essere individuate specificità di settore, in base alle quali sono ammessi nuovi interventi, in particolare per l'agricoltura, in territori diversi da quelli riconosciuti come aree depresse »;

b13) è infine aggiunto un articolo 4, composto di due commi, aventi il seguente testo:

« Articolo 4

1. La società Sviluppo Italia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 1999, al Presidente del Consiglio un rapporto sul proprio riassetto organizzativo, nonché sull'attività svolta, con l'indi-

cazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati, nonché dei risultati raggiunti. Il Presidente del Consiglio trasmette alle Camere con proprie osservazioni il predetto rapporto, per l'esame e le valutazioni delle competenti Commissioni; alle stesse Commissioni sono altresì comunicate le direttive del Presidente del Consiglio emanate ai sensi dei precedenti articoli.

2. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di acquisizione e di conferimento di partecipazioni detenute dallo Stato o da Società da esso controllate nonché le operazioni di ristrutturazione societaria preordinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, anche complementari e strumentali, sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse ».

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE**

P. 2, ultimo capoverso, prima dell'espressione del parere, sostituire le parole: la costituzione di strutture ad hoc con le seguenti: la costituzione di una struttura ad hoc e, allo stesso capoverso, sostituire le parole: concorre a realizzare con la parola: realizza.

1. Marchetti.

Premettere al punto al) il punto seguente:

a0) che il Decreto venga integrato comprendendo anche altri enti interessati non inseriti nel provvedimento (es. Italia Lavoro, Agitec, ecc.).

1 bis. Gubert.

Premettere al punto al) il seguente:

a0) che il Decreto venga integrato con una più compiuta definizione legislativa dei compiti di Sviluppo Italia, tale da ricomprendere tutte le funzioni strategiche degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1, risultando ad es. esclusa l'assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione in materia di provvidenze nazionali e comunitarie svolta dall'IPI.

2. Gubert.

Al Punto A1), dopo la parola: come è inserito quanto segue: la preventiva sottoposizione alle Commissioni parlamentari competenti degli schemi delle direttive assegnate dal decreto al Presidente del Consiglio e....

2 bis. Magnalbò.

Al Punto Aa2), sostituire la parola: comando con la parola: riferimento.

3. Magnalbò.

Al Punto A2), sopprimere le parole da: ciò fino a: materia.

3 bis. Magnalbò.

Al Punto a2), inserire il seguente periodo: Va inoltre risolto il problema della contraddizione tra la creazione di due società distinte, per servizi allo sviluppo e servizi finanziari, mentre le società attualmente operanti sviluppano attività in entrambi i campi di intervento e in altri ancora esclusi dall'oggetto di Sviluppo Italia.

4. Gubert.

Alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante: Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società « Sviluppo Italia », a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Negli indirizzi al punto a2) aggiungere infine le seguenti parole: Tale attività di promozione peraltro in base alle scelte operate con le « leggi Bassanini » sarà da limitare alla promozione di rilevanza nazionale.

5. Pinggera.

Dopo il punto a2) inserire il seguente:

a2bis) che il Decreto venga integrato con criteri più precisi e comprensivi (non

solo riferiti ai toni pubblici citati) relativi al finanziamento dell'attività di Sviluppo Italia e delle società collegate.

6. Gubert.

Alla proposta di parere sullo scema di decreto legislativo recante: Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società « Sviluppo Italia », a nonna degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Negli indirizzi al punto a3) dopo le parole: e, in particolare con quelle dell'obiettivo 1 inserire le seguenti parole: e con il territorio montano.

7. Pinggera.

Al Punto A4), aggiungere dopo la parola: queste le seguenti: nonché previo scioglimento delle società la cui attività risulti svolta da soggetti diversi o risulti sulla base dell'oggetto sociale svolto prevalentemente nell'ultimo decennio, non riconducibile ai servizi allo sviluppo o a quelli finanziari.

7 bis. Magnalbò.

Al punto Aa5, alla riga 10, sostituire la parola: chiaramente con la parola: meramente.

8. Magnalbò.

Il Punto A6) viene soppresso.

8 bis. Magnalbò.

P. 4, punto a7), sostituire le parole: miri a determinare nel sistema con le seguenti: segnando una netta cesura con il passato, miri a rideterminare.

9. Marchetti.

Alla fine del punto a7) aggiungere il seguente periodo:

In considerazione degli apporti di consulenza e di supporto forniti dall'IPI al Ministero dell'industria e alle altre Amministrazioni interessate, al particolarmente ampio spettro di conoscenza delle attività relative alle funzioni della holding Sviluppo Italia derivante dall'ampia tipologia di attività svolte e all'ampiezza della presenza di privati nella sua compagine sociale che offre un buon mix di efficienza privatistica e di garanzia pubblica, pare opportuno che tale ente mantenga una sua autonomia nell'ambito delle attività controllate dalla holding e svolga per Sviluppo Italia funzioni di staff, con particolare riferimento ai servizi in materia di incentivi nazionali e comunitari e di supporto dello sviluppo dei fattori di localizzazione delle aree depresse.

10. Gubert.

Alla fine del punto a8) inserire il seguente periodo:

Il Decreto va in proposito integrato con norme che consentano di comprendere come i privati possano avere interesse a rimanere o ad entrare nella compagine sociale delle società di Sviluppo Italia e nelle collegate, mancando ai riguardo criteri orientativi.

11. Gubert.

Il Punto A9), viene soppresso.

11 bis. Magnalbò.

Al punto Aa9) sostituire la parola: Advisor con quella di consulente.

12. Magnalbò.

Aggiungere dopo il punto A10) del parere il seguente punto A11):

A11) considerato che una delle finalità che il Governo si propone di raggiungere con l'istituzione di Sviluppo Italia è quella di evitare sovrapposizioni tra gli interventi che differenti soggetti pubblici effettuano per favorire lo sviluppo delle imprese e dell'economia del Mezzogiorno;

tra gli enti e le società che faranno parte di Sviluppo Italia, come si evince nello schema di decreto legislativo approvato dal Governo, rientra anche la Ribs SPA;

la Ribs SPA è l'unica società pubblica specificamente operante come finanziaria per l'erogazione di aiuti di Stato nel settore agroindustriale-alimentare con aree di azione estese a tutto il territorio nazionale e pertanto non in grado di sovrapporsi ad altri soggetti equivalenti;

la Commissione ritiene opportuno che la Ribs SPA sia esclusa dalla SPA Sviluppo Italia, e che si eviti di affidare ad altre finanziarie interventi nel settore agroindustriale alimentare.

13. Frattini.

Aggiungere il seguente punto a11):

Al fine di consentire l'immediata attivazione delle politiche di sviluppo nel Mezzogiorno in settori a forte ed immediato impatto occupazionale come il turismo, collegato all'ambiente ed ai beni culturali, e l'agro-alimentare, i quali peraltro richiedono azioni complesse ed articolate sul territorio, « Sviluppo Italia » potrà bandire una gara a livello internazionale per affidare a soggetti professionalmente e patrimonialmente idonei la loro attuazione e gestione complessiva.

I criteri di aggiudicazione dei Progetti Obiettivo dovranno privilegiare l'apporto di capitale privato secondo le modalità dei *project finance* e/o dell'investimento diretto e l'inserimento delle realtà meridionali in circuiti commerciali e di domanda di livello internazionale.

14. Maggiore.

Aggiungere il punto A11):

Che si consenta la partecipazione al capitale delle società del nuovo gruppo alle regioni e agli enti locali.

14 bis. Magnalbò.

Aggiungere il seguente punto:

a12) l'istituzione di Sviluppo Italia comporta la messa in liquidazione delle esistenti società di promozione a partecipazione pubblica operanti nelle aree depresse.

15. Maggiore.

Punto B2):

In relazione alle funzioni affidate a Sviluppo Italia nell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame si suggerisce di introdurre tra le dette funzioni « la consulenza tecnica alla p.a. centrale e periferica in materia di programmazione e gestione degli incentivi nazionali e comunitari ».

16. Magnalbò.

Punto B2):

Alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società « Sviluppo Italia », a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Negli indirizzi alla parte B) relativa all'articolato del decreto, nella parte relativa all'articolo 1 alla fine della voce: nel secondo comma inserire il seguente capoverso:

Nel secondo comma aggiungere infine le parole: « e per i territori montani ».

17. Pinggera.

Punto B2):

Alla proposta di parere sullo scema di decreto legislativo recante Riordino degli enti e delle Società di promozione e istituzione della società « Sviluppo Italia », a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Negli indirizzi alla parte B) relativa all'articolato del decreto, nella parte relativa all'articolo 1 alla fine della voce: nel secondo comma inserire il seguente capoverso:

Nel secondo comma dopo le parole: « di promozione » inserire le seguenti: « di rilevanza nazionale ».

18. Pinggera.

Punto B3), sopprimere il testo del terzo indirizzo dalle parole: e dopo fino alle parole: quarto comma.

18 bis. Magnalbò.

Punto B3), (parte concernente l'articolo 1) al terzo capoverso aggiungere le parole: secondo le attività esercitate.

19. Magnalbò.

Punto B4), sopprimere il testo del quarto indirizzo.

19 bis. Magnalbò.

Punto B5), sopprimere il primo indirizzo.

19 ter. Magnalbò.

Punto B6), sopprimere il secondo indirizzo.

19 quater. Magnalbò.

Punto B7), sopprimere il terzo indirizzo dalle parole: per un importo sino alla parola: entità.

19 quinquies. Magnalbò.

Al Punto B7) laddove si propone l'aggiunta di un comma 2 bis, dopo le parole: Le regioni cancellare le parole: incluse nell'obiettivo 1 ai sensi del FESR e dopo le parole: Enti associativi aggiungere le parole: i cui territori siano interessati dall'intervento di Sviluppo Italia.

20. Marchetti.

Al Punto B9), (parte concernente l'articolo 2) inserire il seguente: Si sopprime il secondo periodo del comma 3.

21. Magnalbò.

Al punto B9) aggiungere al quinto indirizzo le parole: « il secondo periodo del terzo comma è così sostituito: "il contenuto minimo della convenzione è stabilito, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Autonomie, con direttiva del Presidente del Consiglio ».

21-bis. Magnalbò.

Al punto B10) il sesto indirizzo è soppresso.

21-ter. Magnalbò.

Al punto B11) sopprimere il primo indirizzo.

21-quater. Magnalbò.

Al punto B12) sopprimere il secondo indirizzo.

21-quinquies. Magnalbò.

Al punto B13) al primo comma dell'articolo 4 aggiunto dal parere, dopo le parole « competenti commissioni » aggiungere le

seguinti: « compresa quella di cui all'articolo 5 L. 59/97 ».

22. Magnalbò.

Al punto B13) al primo comma dell'articolo 4 aggiunto dal parere, dopo le parole « ai sensi dei precedenti articoli » aggiungere le seguenti: « sulle quali la Commissione di cui all'articolo 5 L. 59/97 è chiamata ad esprimere il proprio parere ».

23. Magnalbò.

ALLEGATO 3

**PROPOSTE DI PARERE ALTERNATIVE A QUELLA
DEL RELATORE****PREMESSO**

che la scelta di intervenire sulla delicata strategica materia del riordino degli enti e società di promozione attraverso lo strumento del decreto legislativo è stata dal gruppo di alleanza nazionale contestata sin dall'inizio, ritenendolo una gravissima espropriazione delle competenze e prerogative del Parlamento;

che, in tal senso, non è stata condivisa la scelta contenuta nella risoluzione approvata l'8 aprile 1998 dalla Commissione bilancio e tesoro del Senato, di autorizzare il Governo a ricorrere appunto allo strumento del decreto legislativo;

che lo schema di decreto relativo all'istituzione dell'agenzia « Sviluppo Italia », appare del tutto inadeguato a realizzare gli obiettivi di un serio e razionale riordino degli enti e società che operano per il rilancio economico e produttivo e, soprattutto, non sono stati affrontati alcuni nodi fondamentali in ordine ai limiti e confini dell'azione della nuova struttura societaria;

che, in particolare, l'attuale stesura dello schema di decreto legislativo, nella sua genericità rinvia, perfino su tutta una serie di questioni fondamentali, ad altri atti, di natura amministrativa, da elaborare successivamente e, quindi, al di fuori di qualsiasi controllo parlamentare;

SI PROPONE

in via principale, di invitare il Governo a rivedere integralmente lo schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia « Sviluppo Italia », precisando tutti gli aspetti e condizioni che appaiono

indispensabili per il varo della strategica struttura;

in subordine, di esprimere parere favorevole alle seguenti condizioni:

eliminazione di tutte le ipotesi di rinvio a direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e fissazione nel decreto legislativo dei principi e regole relative alla istituzione dell'agenzia « Sviluppo Italia », in particolare per le seguenti questioni:

a) indirizzi e priorità dell'attività di riordino degli enti di promozione;

b) tempi e modalità di esercizio dei diritti dell'azionista e relativi adempimenti delle amministrazioni pubbliche interessate;

c) l'ammontare del capitale sociale,

d) il contenuto minimo delle convenzioni che disciplineranno i rapporti tra la società e le amministrazioni statali, regionali e locali interessate;

e) chiarimento del ruolo dei soggetti terzi proprietari di quote e azioni degli enti e società di promozione e disciplina della gestione delle relative quote di partecipazione, nell'ambito dell'attività di riordino;

f) definizione più puntuale del rapporto tra « Sviluppo Italia », Itainvest e la collegata « Italia Lavoro » onde chiarire ogni possibile ipotesi di utilizzo della costituenda struttura societaria per scopi estranei a quelli di incentivo e promozione delle attività produttive;

g) una più puntuale definizione del rapporto tra la società « Sviluppo Italia », capogruppo e le due strutture collegate,

con esclusione del mantenimento in esercizio anche parziale, alla scadenza del termine ultimo per il riordino, degli enti e società di promozione in atto esistenti;

h) potenziamento delle attività di attrazione dei capitali, anche con il ricorso a strutture operative simili a quelle sperimentate con successo delle agenzie per lo sviluppo di alcuni tra i più attivi Paesi europei nel settore, con esclusivo ricorso a consulenti esterni;

i) definizione di un più stretto collegamento funzionale e operativo con le regioni da esercitarsi stimolando la costituzione in sede locale di strutture societarie similari, con lo scopo principale di attuare politiche di promozione di *marketing* territoriale e attrazione di capitali, nell'ambito di un sistema che incentivi anche una sana competizione territoriale.

Mazzocchi.

La Commissione bicamerale per la riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59

rileva

che è opportuno non identificare tutto il Sud Italia come « Mezzogiorno » ma sarebbe bene parlare di regioni del Sud, di città metropolitane quali Palermo e Napoli in modo da attivare un controllo degli investimenti, ma anche al fine una maggiore redistribuzione delle dotazioni in relazione all'individuazione dei bacini di utenza industriale artigianale e commerciale già esistenti;

che tuttora sussistono disfunzioni, carenze, lentezze burocratiche che frenano gli investimenti e allontanano gli operatori pubblici e privati;

che il presente decreto, pur con le buone intenzioni, incide poco significativamente sulla promozione imprenditoriale sulle attività di programmazione in particolare modo nelle aree depresse;

che appare estremamente urgente un maggiore supporto alle attività di programmazione e di sviluppo alle amministrazioni locali;

che occorre promuovere una politica più attiva in collaborazione con le istituzioni locali nella promozione del lavoro e degli investimenti anche per affrontare la globalizzazione dei mercati

esprime parere negativo

allo schema di decreto legislativo relativo al riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione delle società « Sviluppo Italia », poiché l'accorpamento degli enti decotti, al fine di assorbire le dotazioni finanziarie, rappresenta la continuità del centralismo statalista che tende a vanificare gli obiettivi prefissati. Sarebbe stato più opportuno l'azzeramento degli enti e la creazione di una struttura molto più snella.

Wilde.

La Commissione bicamerale costituita ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istitutivo della Società « Sviluppo Italia »;

considerato che l'articolato al nostro esame demanda ogni forma di regolamentazione al Presidente del Consiglio dei ministri e che una siffatta delega « omnibus » non è prevista dalla legge di delega 15 marzo 1977, n. 59, e appare comunque inopportuno che questa Commissione si appiattisca sulla delega in argomento, ricordando una antica regola giuridica secondo la quale *delegatus delegare non potest*;

visto che l'istituzione di « Sviluppo Italia » mediante decreto legislativo non appare supportata da espressa delega parlamentare dal momento che diversi sono gli ambiti delle deleghe previste — rispet-

tivamente — all'articolo 11, comma 1, lettera *a*) e all'articolo 14 della legge 15 marzo 1977, n. 59,

esprime parere contrario

allo schema del decreto legislativo in epigrafe indicato.

Marotta, Garra.

La Commissione bilaterale per la riforma amministrativa,

esaminato lo schema di decreto legislativo sul Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società « Sviluppo Italia » rileva quanto segue:

1. L'utilizzo della legge delega n. 59 del 1997, articolo 11, primo comma lettera B dopo un lavoro impegnato delle Camere sul problema, avvalorato anche da un'indagine conoscitiva della Commissione bilancio e programmazione economica del Senato, vista la genericità dei contenuti dello schema di decreto, denuncia come alla difficoltà di elaborare in Parlamento ad una soluzione condivisa (dal sufficiente numero di parlamentari) dei problemi posti il Governo (con la sua maggioranza) abbia preferito sottrarre la materia alla decisione parlamentare e quindi ad un apporto non meramente consultivo delle opposizioni, sempre più costrette a discutere e decidere in Parlamento su questioni di scarso rilievo;

2. La genericità e l'imprecisione dei contenuti emergono:

a) dall'insufficiente definizione delle funzioni di sviluppo Italia, che omette funzioni fondamentali svolte dalle società interessate al riordino (esempio assistenza tecnica in materia di provvidenze nazionali e comunitarie) e viceversa include funzioni (esempio sviluppo della domanda di innovazioni) svolte da enti non inclusi nel processo di riordino;

b) ripartisce forzatamente funzioni svolte in forma organica da enti preposti

per legge sia alla erogazione di servizi finanziari sia a contestuali prestazioni di servizi di consulenza (per esempio IG che gestisce la legge sull'imprenditorialità giovanile);

c) esclude dal progetto di riordino alcuni enti interessati (ad esempio Italia Lavoro, Agitec) alle medesime attività e funzioni che andrebbero riordinate, con ciò compromettendo l'efficacia e l'efficienza del riordino stesso;

d) si prevedono norme per il capitale sociale iniziale di Sviluppo Italia, ma nulla si dice circa il finanziamento delle attività della società e delle sue collegate;

e) non vengono considerati i problemi connessi alla presenza di partecipazioni private già presenti nelle società oggetto di riordino, ne quelli relativi alla possibilità di nuove partecipazioni da parte di privati;

f) manca ogni valorizzazione delle specifiche competenze già dimostrate dalle società oggetto di riordino al fine di accompagnare il processo stesso;

g) manca ogni criterio circa la riorganizzazione del personale degli enti interessati al riordino e al problema degli « esuberanti »;

h) mancano indicazioni circa gli ambiti territoriali e settoriali di promozione dello sviluppo, al di là di una generica preferenzialità per il Sud Italia.

3. La creazione di un nuovo ente nazionale e di due altri controllati, con sede in Roma, per lo sviluppo del Mezzogiorno riproduce vecchi modelli che, se forse giustificati alcuni decenni fa, sono ora del tutto obsoleti e contraddittori con la stessa logica di sviluppo autodiretto. Anziché valorizzare le capacità di autonomo uso delle risorse da parte delle comunità locali e regionali del Sud ai fini di incrementare lo sviluppo socio-economico delle proprie popolazioni, il decreto ripropone, in coerenza con la centralizzazione nel governo nazionale delle valutazioni e delle decisioni circa i finanzia-

menti degli interventi di programmazione negoziata, una logica centralista che conferma il giudizio da parte governativa di minorità politica delle popolazioni e delle amministrazioni pubbliche meridionali. Mentre per esempio alle popolazioni e alle amministrazioni del Trentino-Alto Adige viene riconosciuta la capacità di autogovernarsi in relazione all'impiego delle risorse pubbliche per lo sviluppo socio-economico, per le popolazioni e le amministrazioni meridionali si ritiene che sia necessaria una gestione centralizzata delle decisioni importanti, lasciando alla partecipazione locale solo decisioni secondarie preparatorie o esecutive, soprattutto privilegiando attori sociali come sindacati ed associazioni imprenditoriali organizzati su base nazionale, ignorando e calpestando il ruolo di programmazione per il quale nacquero in Italia le regioni e a scala

minore le comunità montane, senza contare il ruolo tradizionale di comuni e province

Ciò premesso, viste le grosse lacune dello schema di decreto legislativo, vista la logica centralista che i provvedimenti ripercorrono e rafforzano, vista la violazione del principio di sussidiarietà sia del potere pubblico rispetto alla iniziativa privata sia del potere statale verso quello regionale e locale, la Commissione

ESPRIME

parere negativo sullo schema di decreto in oggetto

e invita il Governo a restituire la materia al potere decisionale del Parlamento per una elaborazione più adeguata delle misure.

Gubert.

ALLEGATO 4

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione bicamerale per la riforma amministrativa istituita al sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

esaminato lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri recante « Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società « Sviluppo Italia », e trasmesso alla Presidenza della Commissione il 14 ottobre 1998, perché fosse espresso il parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

considerato che col predetto decreto il Governo esercita la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera *b*) della precisata legge, riguardante il riordino degli enti pubblici nazionali e delle società, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, operanti nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n. 59/1997, ed agli indirizzi parlamentari ripetutamente e recentemente espressi dalle Camere sulla materia, in particolare con la risoluzione delle Commissioni V e X del Senato, approvata l'8 aprile 1998 e con le risoluzioni, conformemente approvate da Camera e Senato il 13.5.1998, a riguardo del DPEF 1999-2001, e tenuto conto degli orientamenti manifestati dal Governo nel confronto con le parti sociali svolto in relazione al rilancio degli strumenti per lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno nonché con le analisi e le proposte sviluppate sulla materia, sulla base dei lavori svolti dall'apposita Commissione di studio

interministeriale istituita dalla Presidenza del Consiglio;

rilevato che, nelle ormai acquisite condizioni di stabilità del quadro di riferimento economico (bassa inflazione, più ridotto costo del credito), tuttavia non sufficienti a far registrare ancora una decisa ripresa dello sviluppo, il rilancio della fase due dell'azione di Governo, finalizzata a questo sviluppo ed alla sua estensione nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse, richiede un potenziamento e rinnovo degli strumenti di intervento, in risposta a lentezze, disfunzioni e carenze che tuttora si registrano;

rilevato che, poiché sussistono difficoltà a convogliare una massa consistente di investimenti produttivi verso il Mezzogiorno e constatato anche che a queste necessità e urgenze solo limitatamente concorre la pluralità di operatori pubblici (enti e società di promozione) oggi esistenti (sorti peraltro in circostanze e per esigenze particolari e diverse e pertanto non riconducibili – nel loro assetto attuale – ad una visione strategica unitaria), sono diventate non più procrastinabili decisioni del Governo attraverso le quali, riordinandosi ed accorpendosi normative, funzioni e strutture, si addivenga alla rapida formazione di un nuovo e più efficiente sistema di promozione imprenditoriale e che esso, pertanto, in conformità agli appropriati impulsi politici e amministrativi, possa essere unitariamente diretto, ciò che si vuol conseguire con questo decreto, da « Sviluppo Italia »;

rilevato che vi è la necessità di attivare le misure e le iniziative di Governo, tutte già considerate nel DPEF 1999-2001, dirette al rilancio degli investimenti pubblici e di quelli delle imprese,

perseguendo la loro estensione ed accelerazione anzitutto nel Mezzogiorno, e che a questa finalità possa corrispondere anche uno strumento efficace nel campo della promozione imprenditoriale, da affiancare alla programmazione negoziata ed alle normative recanti agevolazioni agli investimenti delle imprese;

rilevato che infine, con il presente decreto si intende incidere limitatamente al campo della promozione imprenditoriale e del supporto alle attività di programmazione dello sviluppo delle amministrazioni centrali e locali, in specie operanti nelle aree depresse, ma si conferma allo stesso tempo la necessità di procedere ad analoga operazione di riordino e razionalizzazione del complesso degli interventi di politica attiva e promozione del lavoro, sia attraverso provvedimenti di revisione della normativa, per altro già all'attenzione del Parlamento, sia attraverso la costituzione di una struttura ad hoc, da realizzarsi attraverso la riorganizzazione di società già operanti, in particolare della società Italia Lavoro, cui affidare il compito di promuovere, realizzare e concorrere a realizzare, in raccordo e collaborazione con le istituzioni locali, progetti a forte valenza occupazionale, finalizzati alla manutenzione, miglioramento e qualificazione delle dotazioni funzionali allo sviluppo, di valorizzazione del patrimonio fisico esistente a partire dai beni ambientali e culturali, sviluppando, in tale ambito, tutte le possibili sinergie tecnico-operative con la società « Sviluppo Italia », di cui al presente decreto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi

A) da seguirsi nella complessiva regolamentazione per il riordino degli enti e delle attività considerati nel decreto, anche attraverso le direttive del Presidente del Consiglio:

a1) che il decreto venga integrato ai fini di una più compiuta definizione le-

gislativa degli elementi strutturali del nuovo sistema di promozione imprenditoriale, che sia anche rispettosa delle normative a tutela della concorrenza; e che l'integrazione si riferisca anzitutto a questioni omesse come l'informazione periodica a Governo e Parlamento, la previsione del sistema di finanziamento dei programmi da riconnettersi all'attivazione del fondo istituito dalla legge n. 208/1998, il subentro di Sviluppo Italia in precedenti finalizzazioni di legge, la neutralità fiscale sulle operazioni di ristrutturazione societaria, incluse quelle comportanti acquisizione (ENISUD e SPI);

a2) che si proceda al riordino ed al progressivo accorpamento dei soggetti pubblici di promozione imprenditoriale operanti a scala nazionale, assoggettandoli ad una unità di comando che unitariamente risponda dei risultati complessivi verso Governo e Parlamento, riconducendoli anche ad un legame più stretto con le finalità fissate dagli organi della programmazione nazionale; ciò che può ben conseguirsi responsabilizzando, come struttura interministeriale di regolamentazione e di indirizzo operativo a Sviluppo Italia, la Commissione del CIPE già impegnata sulla stessa materia;

a3) che l'area territoriale di intervento del nuovo sistema di promozione sia identificata, preferibilmente, con le aree depresse e, in particolare, con quelle dell'obiettivo 1, consentendosi a deroghe, oltre che per il completamento dei programmi avviati in base a precedenti finalizzazioni di legge, in via eccezionale per territori esterni a quelle aree, chiaramente circoscritti per condizioni, obiettivi e permanenti, e parametri di disagio socio-economico, ovvero per specificità di settore, come nel caso dell'agricoltura;

a4) che, ai fini predetti, venga costituita una società per azioni denominata Sviluppo Italia, configurata come *holding* di partecipazioni che provveda, previo il riordino e l'accorpamento di queste, al coordinamento e al controllo delle attività considerate nel decreto, e che, in quanto

soggetto destinatario delle risorse assegnate al sistema di promozione imprenditoriale, provveda a redistribuirle verso i livelli operativi, secondo i fabbisogni da questi espressi con le missioni e i programmi in corso e quelli nuovi;

a5) che la predetta *holding*, per realizzare un assetto organizzativo e operativo conforme al previsto riordino ed accorpamento, provveda a costituire due nuove società operative, responsabilizzate rispettivamente per i «servizi allo sviluppo» e per i «servizi finanziari», ove concentrare e assorbire, secondo criteri di omogeneità e specializzazione, le partecipazioni, le attività e le strutture dei soggetti conferiti o acquisiti in forza del decreto, definendo anche, ove necessario, nell'ambito delle società operative, divisioni organizzative specializzate; che detto processo sia peraltro conforme ai criteri di snellimento e semplificazione fissati dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e che esso sia, nello stesso tempo, diretto a realizzare un gruppo aziendale, a base tecnico-manageriale, che, con connotati chiaramente professionali, assicuri servizi alle imprese, esercitando il massimo possibile di *marketing* territoriale e di attrazione per la localizzazione di investimenti produttivi nell'area d'intervento, e che inoltre sia efficace supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali nel campo della programmazione finanziaria e della progettualità dello sviluppo; che alle predette società operative, messe in condizione di sviluppare una incisiva iniziativa sia nella promozione d'impresa che nell'accesso al capitale d'investimento, sia assicurata una propria capacità autonoma di gestione legata ai progetti e che nelle stesse sia posizionata la funzione di coordinamento e razionalizzazione delle società o strutture locali; che tramite queste ultime — coordinate dalla società per i servizi allo sviluppo e alla promozione d'impresa — operi efficacemente una rete di servizio e di sostegno alla progettualità, allo *start up* ed all'innovazione, collocando sempre e solo a livello operativo i collegamenti con società consortili o associazioni tempora-

nee d'impresa legate a singoli progetti ed interventi per lo sviluppo locale, e prestando sempre attenzione alla vocazione del territorio e ai nuovi bacini d'impiego;

a6) che alla formulazione delle direttive del Presidente del Consiglio, rivolte a Sviluppo Italia, per indirizzi riferiti sia al riordino societario ed organizzativo del sistema sia alla programmazione degli interventi sia al loro collegamento con le politiche di sviluppo nei settori produttivi, nei servizi, nella innovazione tecnologica e con l'azione pubblica locale, si proceda sulla base di proposte concertate tra i Ministri recanti competenze in queste materie, tutti presenti nella Commissione del CIPE richiamata al punto a2), e che, inoltre, per l'esercizio dei diritti dell'azionista non sia opportuno innovare rispetto alla normativa fissata, in generale, per le partecipazioni pubbliche, nell'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430;

a7) che il Governo, nella riorganizzazione del settore attuata attraverso la Società Sviluppo Italia, miri a determinare nel sistema, apportandovi significativi elementi di novità, la formazione di un gruppo dirigente molto motivato, sia nei livelli di responsabilità che in quelli gestionali, e che vi trovi spazio personale adeguatamente professionalizzato, esperto e competente sui diversi aspetti dello sviluppo economico, della promozione, conduzione, gestione e finanza d'impresa e/ovvero dei sistemi locali produttivi (anche promuovendo e rafforzando i distretti industriali); che pertanto il sistema assicuri anche l'accesso di nuove professionalità conformi al perseguimento di queste finalità; che perciò la presa in carico degli organici dei soggetti conferiti o acquisiti, da parte di Sviluppo Italia, avvenga in conformità alle missioni e alle professionalità attribuite al nuovo sistema di promozione imprenditoriale, sulla base anche di studi per una efficiente organizzazione affidabili a strutture esterne di consulenza; che il Governo, anche attraverso Sviluppo Italia, elabori e presenti i piani di utilizzo del personale richiesti

dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59, prevedendo anche gli adeguati strumenti per incentivazione all'esodo, ricorso agevolato alla mobilità interna e l'opzione per il passaggio al pubblico impiego in analogia a precedenti operazioni di riordino di strutture pubbliche; che esso ponga infine attenzione a che, nell'accorpamento delle strutture preesistenti, non si verifichi un allineamento al costo del lavoro unitario più elevato;

a8) che l'accorpamento delle partecipazioni pubbliche nelle attività considerate dal decreto non comporti l'estromissione dei soci privati presenti nelle attuali compagini societarie, dovendosi anzi favorire la presenza di soci non pubblici, in specie nelle strutture delegate ad erogare servizi che esigono la maggiore attenzione alle loro caratteristiche di mercato, come, ma non solo, quelli finanziari;

a9) che il Governo proceda, subito dopo l'emanazione del decreto e non oltre il 31 gennaio 1999, alla costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., e che questa provveda alla nomina di un *Advisor*, che la supporti nell'impostare e definire le più idonee e celeri modalità di riordino ed accorpamento dei soggetti conferiti e acquisiti, e che inoltre essa costituisca le proprie società operative ed approvi il piano di fusione entro il 30 giugno 1999;

a10) che si prevedano, nella successiva regolamentazione riguardo a Sviluppo Italia, le misure, le modalità e le risorse, per un'attiva cooperazione tra questa società, e le sue controllate, con i consorzi di sviluppo industriale operanti nelle aree depresse — anche tramite la Federazione degli stessi consorzi — per garantire che all'azione promozionale verso le imprese corrisponda la disponibilità di lotti ineditivi, adeguatamente infrastrutturali e forniti dei servizi necessari all'esercizio produttivo;

B) Nell'articolato del decreto vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

per quanto concerne l'articolo 1:

b1) nel primo comma al testo attuale precedano le parole « Per il coordinamento e il controllo delle attività considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999 »;

b2) nel secondo comma dopo la parola « esercita », inserire le parole « avvalendosi delle due società operative costituite ai sensi del successivo comma quarto ». Le parole successive alle parole « riferimento per » sono sostituite con le parole « il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come delimitate ai sensi del FESR ». In relazione alle funzioni affidate a Sviluppo Italia nell'articolo 1 comma 2 si introducono fra le dette funzioni « la consulenza tecnica alla pubblica amministrazione centrale e periferica in materia di programmazione e gestione degli incentivi nazionali e comunitari »;

b3) nel terzo comma dopo la parola « conferire », inserire le parole « , o fatte acquisire », e dopo la parola Itainvest le parole previo scorporo di « Italia Lavoro » e si aggiunge il seguente testo, « Esse confluiscono, attraverso e al termine del processo di riordino e di accorpamento, nelle due società operative costituite ai sensi del quarto comma, secondo le attività esercitate »;

b4) nel quarto comma (che assorbe anche la materia del quinto comma, pertanto da considerarsi soppresso) il testo è sostituito dal seguente: 4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tal fine ricollocandole in due nuove società operative, da essa costituite e direttamente controllate, e responsabilizzate rispettivamente per « i servizi allo sviluppo » e per « i servizi finanziari »; sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria delle attività, con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle

politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio, su proposta congiunta dei ministri rappresentati nella Commissione del CIPE incaricata della trattazione delle questioni relative all'occupazione, il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive, istituita con delibera dello stesso comitato del 5 agosto 1998.

per quanto concerne l'articolo 2:

b5) nel primo comma, le parole comprese tra « del Ministro del Tesoro » e « politiche agricole » sono sostituite dalle seguenti « congiunta dei Ministri rappresentati nella Commissione del CIPE richiamata al quarto comma dell'articolo 1; » le parole successive alla parola « attribuzione » sono sostituite dalle parole « alla Società Sviluppo Italia delle risorse finanziarie, e per la relativa gestione da parte delle sue dirette controllate, anche per effetto del subentro previsto dal secondo comma dell'articolo 3 »;

b6) nel secondo comma, dopo la parola « provvede » si inserisce la parola « anche ». L'ultimo capoverso è soppresso;

b7) Si aggiunge un comma 2-*bis* con il seguente testo: 2-*bis* – Le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi, i cui territori siano interessati dall'intervento di Sviluppo Italia, possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale della società di cui all'articolo 1, comma 1, per un importo complessivamente non superiore ad un quarto della sua entità;

b8) Si aggiunge il comma 2-*ter* con il seguente testo. 2-*ter*. Nello stesso fondo della legge 30 giugno 1998 n. 208, a decorrere dall'esercizio 2000, il CIPE riserva le risorse necessarie al finanziamento dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale presentati da Sviluppo Italia;

b9) Nel terzo comma dopo la parola « interessate » si inseriscono le parole « alla realizzazione di nuovi e specifici

programmi anche con l'apporto di propri fondi ». Il testo del secondo capoverso è sostituito dal seguente: « Il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata Stato-Autonomie locali »;

b10) Nel quarto comma dopo le parole « Presidente del Consiglio, » si sostituiscono le successive con le seguenti parole « in base all'articolo 3, primo comma, ultimo capoverso del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430 »;

Per quanto concerne l'articolo 3:

b11) nel primo comma, dopo la parola « riordino » si aggiungono le parole « e di accorpamento » le parole « si concludono entro il 31 marzo » sono sostituite dalle parole « sono approvate definitivamente entro il 30 giugno »;

b12) sono aggiunti un secondo, un terzo e un quarto comma, con i seguenti testi: « 2. Dal 1° luglio 1999 la società Sviluppo Italia, ovvero le sue dirette controllate, subentrano nelle funzioni già esercitate dalle società di cui all'articolo 1, comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari. 3. Dalla stessa data i programmi di attività, che risultino a carico del fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in particolare, a quelle dell'obiettivo 1; prioritariamente per interventi nelle stesse aree sono utilizzate le risorse già assegnate alle società di cui all'articolo 1, comma 3, che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni contrattualmente definite e per il completamento dei programmi in corso. 4. Con la direttiva del Presidente del Consiglio, prevista dal quarto comma dell'articolo 1, possono essere individuate specificità di settore, in base alle quali sono ammessi nuovi interventi, in particolare per l'agricoltura, in territori diversi da quelli riconosciuti come aree depresse;

b13) È infine aggiunto un articolo 4, composto di due commi, aventi il seguente testo:

« Articolo 4:

1. La società Sviluppo Italia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 1999, al Presidente del Consiglio un rapporto sul proprio riassetto organizzativo, nonché sull'attività svolta, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati, nonché dei risultati raggiunti. Il Presidente del Consiglio trasmette alle Camere con proprie osservazioni il predetto rapporto, per l'esame e le valutazioni delle competenti Commissioni; alle stesse Commissioni

sono altresì comunicate preventivamente le direttive del Presidente del Consiglio emanate ai sensi dei precedenti articoli.

2. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di acquisizione e di conferimento di partecipazioni detenute dallo Stato o da Società da esso controllate nonché le operazioni di ristrutturazione societaria preordinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, anche complementari e strumentali, sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse ».